



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

98[^] ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2025-2028

FIUMICINO (RM), 1[^] MARZO 2025

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SOMMARIO

1. SONO PREVISTI TERMINI E/O FORMALITÀ PROCEDURALI PER L'INDIZIONE, LA CONVOCAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI?
 2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA 98[^] ASSEMBLEA NAZIONALE?
 3. L'AFFILIATA CHE È STATA ESCLUSA DALLA TABELLA VOTI PUÒ IMPUGNARE L'ESCLUSIONE?
 4. LA POSSIBILITÀ DI ESSER PORTATORE DI DELEGHE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE È LIMITATA? QUALE ORGANO È COMPETENTE PER LE CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE DELEGHE?
 5. QUAL È IL QUORUM COSTITUTIVO DELLA 98[^] ASSEMBLEA NAZIONALE?
 6. È POSSIBILE INTERVENIRE ALLA 98[^] ASSEMBLEA NAZIONALE?
-

1. SONO PREVISTI TERMINI E/O FORMALITÀ PROCEDURALI PER L'INDIZIONE, LA CONVOCAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI?

Ai sensi dell'art. 11, comma 7, dello Statuto Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata dal Presidente Federale, nell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi, a mezzo avviso inoltrato almeno sessanta giorni prima della data della riunione.



La convocazione, unitamente all'elenco degli aventi diritto di voto formato a cura della Segreteria Federale e ai *fac-simile* di delega "interna" e di delega "esterna", è inviata agli aventi diritto di voto a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R nonché pubblicato sulla homepage del sito internet federale.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA 98^ ASSEMBLEA NAZIONALE?

A norma dell'art. 11, commi 1 *bis*, 3 e 6, dello Statuto Federale, all'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto le affiliate che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs 39 del 2021 e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4 dello Statuto Federale. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività sportiva il diritto di voto è attribuito ai soggetti di cui al precedente periodo che abbiano effettivamente partecipato ad almeno due attività sportive ufficiali della Federazione stabilite dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione; partecipano altresì i rappresentanti degli atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività (o relativi sostituti eletti, comunque in numero massimo di 84) nonché i rappresentanti dei tecnici regolarmente tesserati ed in attività purché inseriti nell'albo dei tecnici (o relativi sostituti eletti, comunque in numero massimo di 84).



Peraltro, in base al comma 2 del medesimo articolo, possono assistere, senza diritto di voto, i Presidenti onorari della F.G.I., il Presidente della F.G.I., i componenti del C.D.F., i componenti del Collegio dei revisori dei conti, i componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la F.G.I. risulta affiliata, i Presidenti dei Comitati regionali e provinciali, partecipanti nella loro specifica funzione, ed i Delegati regionali, dei rappresentanti dell'affiliata che non hanno maturato il diritto di voto.

È preclusa, invece, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo, la partecipazione alle Assemblee federali a tutte le affiliate che non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione.

In sede assembleare, la Commissione Verifica Poteri sarà tenuta, poi, a verificare sul sito del Registro Nazionale delle Società e Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) se sono stati emanati provvedimenti di rigetto delle domande di iscrizione presentate dalle associazioni e società sportive che sono state inserite nella tabella degli aventi diritto al voto. In caso di provvedimento di rigetto da parte del Dipartimento per lo Sport, la Commissione Verifica Poteri non potrà accreditare con diritto di voto tali associazioni e società sportive. In ogni caso, le associazioni e le società sportive potranno richiedere di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, in qualità di ospiti.

L'indirizzo del Registro Nazionale delle Società e Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) – sezione pubblica – è il seguente: <https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/provvedimenti-di-accoglimento-e-rigetto-delle-domande-di-iscrizione/anno-2024/>

3. LA POSSIBILITÀ DI ESSER PORTATORE DI DELEGHE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE È LIMITATA? QUALE ORGANO È COMPETENTE PER LE CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLE DELEGHE?

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, dello Statuto Federale le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega (c.d. "interna") ad un componente del Consiglio direttivo della stessa affiliata (esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea) che a sua volta potrà rappresentare altre affiliate con deleghe esterne, nel rispetto di quanto stabilito dai successivi commi 5 *bis* e 6.

Possono, altresì, essere rilasciate massimo 4 (quattro) deleghe c.d. esterne ad altre associazioni e società aventi diritto a voto – o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono – ai sensi del predetto art. 11, comma 5 *bis*, dello Statuto Federale. Nel predetto limite di 4 (quattro) deleghe non deve essere computata l'eventuale delega c.d. "interna" rilasciata dal Presidente/legale rappresentante dell'Associazione o Società Sportiva affiliata ad un componente del Consiglio Direttivo della medesima affiliata (con esclusione di atleti o tecnici con diritto di voto in Assemblea) in caso di impedimento del medesimo Presidente/legale rappresentante a partecipare all'Assemblea.

Secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, la delega – sia c.d. "interna" sia c.d. "esterna" – deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'Associazione o della Società Sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità del legale rappresentante dell'Associazione o della Società Sportiva **delegante**;



- la copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Associazione o della Società Sportiva **delegante**;
- le generalità del legale rappresentante dell'Associazione o della Società Sportiva **delegata**;
- la denominazione dell'Associazione o della Società Sportiva **delegata**.

Le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del Regolamento Organico.

Gli interessati hanno diritto a contestare il mancato riconoscimento di deleghe da parte della Commissione Verifica Poteri ai sensi dell'art. 11, comma 14, del Regolamento Organico.

4. QUAL È IL QUORUM COSTITUTIVO DELLA 98^ ASSEMBLEA NAZIONALE?

Ai sensi dell'art. 11, comma 10, dello Statuto Federale l'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto, computandosi esclusivamente il numero delle affiliate presenti anche per delega, con esclusione di atleti e tecnici.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto di voto, computandosi a tal fine esclusivamente il numero delle affiliate presenti anche per delega, con esclusione di atleti e tecnici.

5. È POSSIBILE INTERVENIRE ALLA 98^ ASSEMBLEA NAZIONALE?



Ai sensi dell'art. 11, comma 16 del Regolamento Organico, il Presidente dell'Assemblea redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale. Il Presidente assicura che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

In ogni caso, il Presidente ha facoltà di prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, inferiore a cinque minuti; può altresì togliere la parola a qualsiasi intervenuto quando, nonostante due richiami, abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli per l'intervento ovvero abbia divagato, sia stato prolisso o abbia abusato della facoltà di parola.